

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO GARRI -Rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

Oggetto

**PUBBLICO
IMPIEGO
DISABILITA'
TRASFERIMENTO**

R.G.N.16936/2023
Cron.
Rep.
Ud 04/03/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16936-2023 proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'avvocato MASSIMO CUNDARI;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] in persona
del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

2026

1131

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 624/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 18/05/2023 R.G.N. 1292/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] dipendente del [REDACTED]
[REDACTED] e destinato alla Direzione [REDACTED]



dal 2015 ha chiesto più volte di essere trasferito o distaccato presso la Direzione [redacted] Cosenza per poter assistere gli anziani genitori ed in particolare la madre portatrice di grave *handicap*.

[redacted] gli ha negato il trasferimento e solo dall'agosto del 2017 gli ha accordato il distacco richiesto, che ha prorogato sino al marzo del 2019. In seguito, benché il ricorso che il dipendente aveva proposto in via cautelare per rivendicare un'ulteriore proroga fosse stato rigettato, lo ha nuovamente distaccato presso la Direzione Provinciale di [redacted] a decorrere dal 14.4.2020, in ragione della sopravvenuta emergenza epidemiologica da Covid19, prevedendo, però, che il distacco sarebbe terminato dopo trenta giorni dalla cessazione dello stato emergenziale.

2. Il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso, condannando [redacted] a trasferirlo presso la Direzione [redacted] nella sede territoriale più prossima alla sua residenza.

3. La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale proposto dal [redacted] e rigettato l'incidentale.

Ha sostenuto il Collegio che il Tribunale non avesse accertato – al momento della proposizione del ricorso – la “disponibilità” di posti da coprire mediante trasferimento presso la sede di [redacted] quanto piuttosto che presso quella sede vi fossero “vacanze di organico” dovute ad “un forte decremento” di personale.

La Corte territoriale ha ritenuto insussistente la prova della disponibilità del posto e, conseguentemente, la carenza di un elemento costitutivo del diritto azionato.



Con riguardo alla domanda subordinata di distacco la Corte ha precisato che l'unica fonte da cui potrebbe desumersi l'obbligo per l'amministrazione di accordare al dipendente il distacco ad altra sede per esigenze di assistenza al familiare disabile è rappresentata dalla disciplina interna di cui l'amministrazione si è dotata con il protocollo, di cui però il ricorrente contesta la legittimità, tacciandolo di contrarietà alla normativa di rango primario che è dettata dall'art. 33 della l. n. 104/1992. In base alle disposizioni dettate dal ridetto protocollo e dunque in conformità alle regole che l'amministrazione si è data per autolimitare la propria discrezionalità, la proroga del distacco è stata legittimamente negata al ricorrente per consentire ad altri suoi colleghi di godere del medesimo beneficio, in una logica di rotazione, che di certo non può considerarsi contraria al principio costituzionale di imparzialità che alla pubblica amministrazione si impone anche quando agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

4. La cassazione della sentenza è domandata dal lavoratore con ricorso articolato in tre motivi, illustrati da memoria.

██████████ resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 33 l. n. 104/1992 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Con tale motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere del ricorrente provare la disponibilità del posto presso la sede ambita quando, in realtà, gravava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la sua indisponibilità. Nella memoria il ricorrente richiama recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 47/2024) secondo cui in



tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 33 l. n. 104/1992, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con tale motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'indisponibilità del posto presso la sede ambita. In particolare, si evidenzia l'erroneità della decisione nella parte in cui non tiene conto del fatto sopravvenuto concernente l'indizione di un concorso per coprire 40 nuovi posti presso la sede regionale [REDACTED]

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992.

Parte ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso la disponibilità del posto presso la sede ambita atteso che per coprire in modo stabile le vacanze di organico, l'amministrazione ha fatto massicciamente ricorso a distacchi



di personale provvedendo alla copertura dei vuoti di organico piuttosto che lasciarli in concreto vacanti.

Numero registro generale 16936/2023

Numero sezionale 1131/2026

Numero di raccolta generale 9489/2026

Data pubblicazione 14/04/2026

4. La Corte rileva che il ricorso, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, dell'11 settembre 2025, in causa c 38/24, pone la questione della attualità dell'orientamento di questa Corte, di cui ha fatto applicazione la Corte territoriale (Cass. n. 22885/2021), secondo cui "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze; sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scoperta di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi "disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica."

4.1 Ed invero, la Corte di Giustizia, sia pure giudicando in fattispecie nella quale veniva in rilievo l'orario di lavoro di genitore di minore disabile, ha enunciato principi che potrebbero far rivedere il richiamato orientamento, nella misura in cui ha interamente esteso al *caregiver* le tutele assicurate dalla direttiva europea.



5. Si pone, in particolare, la questione se il rifiuto del trasferimento ad un ufficio chiesto dal dipendente che deve prestare assistenza a disabile, pur a fronte di una vacanza di organico nell'ufficio richiesto, ma in considerazione della accertata indisponibilità del posto, contrasti o meno con il principio del "ragionevole accomodamento" nei termini richiesti dalla direttiva, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.

Numero registro generale 16936/2023

Numero sezionale 1131/2026

Numero di raccolta generale 9489/2026

Data pubblicazione 14/04/2026

6. Si tratta di questione connotata da novità, in relazione alla quale è opportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico» (*ex plurimis*, Sez. U, n. 4739 del 3 marzo 2026).

PQM

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026

La Presidente
Annalisa Di Paolantonio

